

Condotta di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso

La fattispecie di "concorso esterno" in associazione di tipo mafioso non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì è conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., che trova applicazione al predetto reato associativo qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'"affectio societatis"), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione. (Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, Paron, Rv. 265926).

In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la misura cautelare emessa nei confronti dell'amministratore giudiziario di una società sottoposta a confisca di prevenzione, in quanto il "contributo esterno" non poteva desumersi solo dall'aver consentito al precedente titolare, aderente al sodalizio, di intromettersi nella gestione aziendale, senza verificare l'intenzionalità di tale comportamento e la sua incidenza causale sul contesto associativo). (Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178).

In tema di associazione di stampo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti di un funzionario comunale, annullata dalla S.C. perché - al di là di apodittiche affermazioni quali l'essersi "messo a disposizione della cosca", diventandone il "punto di riferimento all'interno dell'ufficio tecnico comunale" - non conteneva l'indicazione dei comportamenti concreti attraverso i quali l'indagato avrebbe agevolato il sodalizio criminale). (Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalsamo, Rv. 258807).

Elemento soggettivo

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (Fattispecie relativa a due imprenditori che, nel contesto della realizzazione dei lavori pubblici di metanizzazione, avevano propiziato l'inserimento di alcune imprese mafiose nel remunerativo sistema dei noli a freddo di cantiere e avevano agevolato la corresponsione del "pizzo" da parte dell'impresa appaltatrice, attraverso un sistema di sovrappaccature, ideato per dissimulare il pagamento di una tangente dell'ammontare di circa due milioni di euro). (Sez. 5 , n. 18256 del 10/01/2019, S.ED.S. Società edile stradale, Rv. 276768).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile. (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V. ed altro, Rv. 273356).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio). (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Pm in proc- Trematerra, Rv. 266907).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, non può ritenersi sussistente il

dolo diretto di conservazione e rafforzamento del sodalizio criminale, necessario ad integrare la fattispecie, nella condotta di colui il quale, partecipe di altra organizzazione mafiosa, agisca con l'unica finalità di recare vantaggio a quest'ultima, anche se dalla sua attività possano derivare vantaggi comuni ai due organismi criminali. (Fattispecie relativa a due sodalizi operanti in territori confinanti e riferita alla condotta di soggetto associato ad uno di essi, avente compiti di regolamentazione degli interessi reciproci per il coordinamento delle attività estorsive, il quale svolgeva tale ruolo in rappresentanza e nell'interesse esclusivo del gruppo criminale di appartenenza, con beneficio solo "indiretto" dell'altra organizzazione criminale). (Sez. 1, n. 8316 del 14/01/2016, Pg in proc. Di Salvo Rv. 266146).

Alcune ipotesi di concorso esterno

-imprenditori

Integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto. (Fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore). (Sez. 2 , n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237).

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6 ,n. 32384 del 27/03/2019, Putrino Rv. 276474).

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio,

nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate). (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683)

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità. (Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrapproduzione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto). (Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390).

In tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" - inteso come quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi - non elimini la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie). (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403).

Integra il delitto di partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso, la condotta dell'imprenditore che progetti e predisponga meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del divieto di frazionamento degli acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, così consentendo al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle procedure di gara e di accrescere la propria capacità economica, consolidando la propria presenza criminale sul territorio. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto l'imputato "intraneo" alla associazione, escludendo che la suddetta condotta fosse riconducibile allo schema operativo del concorso esterno dell'imprenditore colluso). (Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Cagiano, Rv. 265286).

Integra una condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso quella dell'imprenditore che, assicurando permanente disponibilità al servizio del sodalizio criminale per porre in essere attività delittuose necessarie al perseguimento dei fini dell'organizzazione, svolga il ruolo di "garante ambientale" tra la cosca e gli altri imprenditori in un determinato territorio e contesto economico, con la funzione di soggetto al quale questi ultimi si rivolgono per poter operare, nella consapevolezza del suo collegamento con il sodalizio. (Sez. 5, n. 50130 del 17/07/2015, Annunziata, Rv. 265584).

La partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "pactum sceleris" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "per facta concludentia" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede cautelare, un unico percorso motivazionale non può essere fungibilmente riferito all'una o all'altra delle due fattispecie, che si pongono in rapporto di alternatività fra loro). (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue). (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro versate da un imprenditore quale corrispettivo della "tranquillità" personale ed economica assicurategli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due "parti" anche per effetto della mediazione dell'agente, poiché tale comportamento configura un contributo causale determinante alla

realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione. (Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260940).

La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione. (Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Maticena. Rv. 255769).

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione. Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi ed altri, Rv. 258138).

In tema di associazione per delinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorceria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata; ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. (Nella specie, la condotta del partecipe è consistita nel mettere a disposizione dell'associazione la propria abitazione per la sistemazione di attrezzature telematiche funzionali a fornire ai candidati ai concorsi di ammissione a facoltà universitarie le risposte ai quesiti oggetto delle prove selettive). (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105).

La qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321).

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, la Corte, - dopo aver precisato che "imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno - ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente "colluso" con un'associazione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell'attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti). (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318).

In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso. (Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio, Rv. 232963).

-professionisti

Risponde del reato di partecipazione ad associazione per delinquere il professionista che, pur nello svolgimento della propria attività in formale aderenza ai canoni della professione, persegue lo scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione dedita alla commissione di delitti, configurandosi, invece, un'ipotesi di partecipazione qualificata dal ruolo di organizzatore, qualora la sua condotta sia strutturalmente essenziale all'organizzazione dell'associazione (Sez. 1, n. 2897 del 1994, Di Brisco, Rv. 197921). (Sez. 3, n. 24799 del 13/03/2019, Chirolli, Rv. 276001): fattispecie in cui un avvocato si era prestato a svolgere all'interno di un sodalizio, finalizzato alla commissione di reati tributari mediante operazioni fraudolente, un ruolo di rilievo grazie alle sue conoscenze tecnico giuridiche di avvocato che gli avevano consentito di realizzare l'attività criminosa mediante il ricorso a strumenti di per sé legali, ma piegate al perseguimento dei fini antiggiuridici dell'associazione. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di associazione per delinquere, anche la normale attività professionale (di regola quella di commercialista, ma, nella specie, quella di avvocato, peraltro esperto nella materia), qualora realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della

professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell'art. 416 cod. pen., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l'agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati. Tale condotta, se essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso (Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993, dep. 1994, Di Brisco, Rv. 197921).

In tema di associazione di tipo mafioso, integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi. (Sez. 6 , n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831)

In tema di associazione di tipo mafioso, l'avvocato che - senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito - si trasformi in un "consigliori" della cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una società), risponde del delitto di concorso esterno, ovvero di quello di partecipazione all'associazione, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti della "affectio societatis" e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio. (Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro ed altri, Rv. 259257).

In tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell'"affectio societatis" e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo - purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della sua conservazione o del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Ne consegue che integrano la condotta di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti mafiosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto qualificabile come concorso esterno nel delitto associativo la condotta di un notaio che aveva prestato la sua opera in tutte le fasi, durate per anni, di una complessa e articolata speculazione edilizia, del valore di svariati miliardi di lire, progettata da un noto "clan" camorristico, consentendone la realizzazione non solo mediante il rogito di numerosi atti negoziali, ma anche attraverso l'avallo al pagamento di tangenti da parte di prestanome al capo-clan, la custodia di assegni a

garanzia emessi dopo l'acquisto del terreno da lottizzare e, insomma, l'assunzione della veste di garante del buon esito dell'intera operazione, in cambio di che aveva ottenuto dai membri dell'associazione l'appoggio elettorale in un collegio senatoriale) (Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Credentino, Rv. 229213)

L'ordinanza cautelare personale, che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, deve esplicitare le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, si traduca nella piena consapevolezza di prestare — e piegare strumentalmente — la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo (Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235987).

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialità del "concorso esterno" l'attività del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, così preconstituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudiziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio. (In motivazione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali avevano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condizionamento operato dall'imputato sugli altri giudici, pur in presenza di indizi - quali dichiarazioni di collaboranti - non valutati nella loro globalità). (Sez. 5, n. 16493 del 20/04/2006, Pg in proc. Prinzivalli, Rv. 234457).

-politici

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali

del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Pg in proc. Lombardo, Rv. 275510).

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo nei futuri rapporti con l'Amministrazione. A tal fine occorre provare la controprestazione da parte del politico e cioè individuare le concrete condotte successivamente poste in essere per favorire l'associazione mafiosa. (Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino ed altri, Rv. 271699).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sé e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorte mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche. (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, P.g. in proc. Camarda ed altri, Rv. 268680).

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi di "patto di scambio politico-mafioso", quando, a seguito dell'accordo, il sodalizio criminale inizia ad attivarsi per l'accaparramento dei voti necessari per l'elezione del politico, e resta fermo l'impegno serio e concreto di questi di agire, una volta eletto, per gli interessi e vantaggi dell'organizzazione delinquenziale, non essendo, invece, necessario individuare la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'"extraneus" ed il mantenimento o il rafforzamento della cosca. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva ravvisato il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. con riferimento alla condotta del politico che, pur beneficiando del sostegno del gruppo mafioso, non era risultato eletto). (Sez. 2, n. 8028 del 22/01/2014, Crea ed altri, Rv. 258776).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorte, con il manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da contribuire ad

accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale operante sul medesimo territorio. (Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Pg in proc. Stanganelli, Rv. 255131).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione. (Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, Ferraro, Rv. 254926).

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti. (Sez. 5, n. 44466 del 17/07/2012, Plutino, Rv. 254059).

Poiché il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. è reato di pericolo ed è integrato dal solo accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, senza sia necessaria la programmazione e l'attuazione di una campagna elettorale con metodo intimidatorio, né che sia richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, qualora siano stretti tali accordi che impegnino il politico per la fase successiva alla vittoria, è possibile configurare la diversa e concorrente fattispecie del concorso esterno, o persino della partecipazione (Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011, Pg in proc. Pizzo, Rv. 251370).

La condotta cosiddetta di "concorso esterno" nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in un qualunque contributo - purchè concreto, specifico, consapevole e volontario - che provenga da persona priva della "affectio societatis" ed estranea alla struttura, eserciti una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Tale contributo può ben connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'ambito di elezioni amministrative, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione di appalti ed in genere nei futuri rapporti con la P.A.. Non osta in tal senso la specifica previsione di cui all'art. 416-ter cod. pen., la quale mira piuttosto ad estendere la punibilità ai casi nei quali lo scambio elettorale politico-mafioso, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'associazione, resterebbe irrilevante secondo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis del cod. pen.. (Nella specie la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso esterno del patto stipulato da un candidato ad elezioni comunali, la cui stessa conclusione aveva rafforzato l'associazione mafiosa, anche nei rapporti tra questa ed organizzazioni rivali, per l'aspettativa di favoritismi da parte della nuova

amministrazione locale). (Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, Cito, Rv. 229991).

In tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione "organica", si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza. (Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000, Pm in proc. Pangallo, Rv. 216815)

In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una (o in una) struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art 416 bis cod.pen., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, applicando il suddetto principio in tema di concorso esterno -nel quale l'uomo politico si impegni, in cambio dell'appoggio elettorale, a favorire, una volta eletto, con la concessione di appalti ed altro, l'associazione ed i suoi appartenenti- il rapporto sinallagmatico sussiste, non tra le due "prestazioni", ma tra le due promesse, anche perché una delle due, quella relativa all'appoggio elettorale, dovrà essere necessariamente mantenuta prima dell'altra, quella relativa ai favoritismi che il politico ha assicurato al clan, ed anzi il suo mantenimento e la sua realizzazione costituiranno il presupposto per il mantenimento dell'impegno preso dall'associato esterno, che, solo se eletto, potrà "sdebitarsi"). (Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215963)